#### **STATUTO**

# FONDAZIONE HARAMBEE – AFRICA INTERNATIONAL ENTE DEL TERZO SETTORE

# Art. 1) Denominazione - Origine

E' costituita la Fondazione senza scopo di lucro denominata "Fondazione Harambee – Africa International Ente del Terzo Settore", più brevemente "FONDAZIONE HARAMBEE – AFRICA INTERNATIONAL ETS", scritta, indifferentemente, a lettere maiuscole o minuscole.

La fondazione deve riportare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

# Art. 2) Sede

La sede della fondazione è situata nel Comune di Roma.

La sede può essere trasferita all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio direttivo.

La fondazione può istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, uffici operativi ed amministrativi, in Italia e all'estero.

#### Art. 3) Scopo

La fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, mutualità, produzione o scambio di beni o servizi; nei settori della beneficenza, dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della formazione, anche universitaria, dell'istruzione, nonché nell'organizzazione e nella gestione delle attività di cui alla lettera i) del D.Lgs. n. 117/2017, il tutto nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dell'Africa Subsahariana.

La fondazione si ispira al progetto di solidarietà "Harambee" nato in occasione della canonizzazione di Josemaria Escrivà, fondatore dell'Opus Dei, grazie ai donativi ed aiuti dei partecipanti alle cerimonie e di molte altre persone ed istituzioni in questi anni, diretto a promuovere iniziative di educazione in Africa e sull'Africa: progetti di sviluppo nell'area Sub-Sahariana e attività di comunicazione e sensibilizzazione nel resto del mondo, allo scopo di diffondere la positività della cultura africana.

Il tutto è sorto nella consapevolezza che la soluzione dei problemi dell'Africa verrà dall'interno di questo continente dal momento che in Africa ci sono moltissime persone che stanno lavorando con professionalità e spirito di servizio per il bene comune delle loro società e con l'intenzione di aiutarli e farli conoscere nel resto del mondo, per mostrare che non è vero che l'Africa sia una tragedia senza fine, e nella consapevolezza che comunicare è un modo efficace di cooperare: far conoscere nel mondo dei media gli africani che si sono fatti carico dello sviluppo dei loro Paesi è un modo per vivere la solidarietà.

Nella lingua swahili harambee significa tutti insieme: è il grido dei pescatori quando tirano a riva le reti; il passaparola quando è necessario intraprendere un lavoro di utilità comune: aiutare una famiglia in difficoltà, costruire una scuola, un edificio di culto, una casa. Ciascuno offre quello che può, contributi in denaro o in natura, ma tutti insieme; tutti danno e tutti ricevono. Tutti insieme, perché grazie a tanti africani capaci di fare progetti di sviluppo sta nascendo una nuova speranza per l'Africa.

E' scopo della fondazione il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni dei Paesi poveri dell'Africa, attuando iniziative e progetti per far fronte alle situazioni di disagio sociale, pedagogico e sanitario della persona e delle famiglie.

A tale scopo, la fondazione intende operare nell'ambito della cooperazione internazionale e, tra l'altro, si propone di collaborare con le organizzazioni africane per:

- sostenere, promuovere e realizzare progetti finalizzati all'educazione sanitaria di base, preventiva e terapeutica;
- sostenere, promuovere e realizzare centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sociale, alimentare e sanitaria nei Paesi in via di sviluppo anche attraverso la costruzione o riabilitazione di strutture sanitarie, medico-chirurgiche, scolastiche e di carattere sociale in genere;
- sostenere, promuovere e/o realizzare progetti di promozione sociale nei Paesi in via di sviluppo con lo scopo di favorire l'autosufficienza economica dei settori più poveri della popolazione;
- coordinare le iniziative degli enti e delle organizzazioni che si ispirano, ovunque nel mondo, al progetto di solidarietà "Harambee" ideato in occasione della canonizzazione di San Josémaria Escrivà;
- promuovere e/o attuare studi, ricerche e progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- sostenere, promuovere e/o realizzare attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo sui temi inerenti lo scopo dell'associazione anche attraverso l'organizzazione di corsi e seminari per la formazione tecnica, scientifica, professionale e culturale di coloro che operano a favore delle iniziative di sviluppo;
- istituire, promuovere ed attribuire borse di studio, premi anche monetari; istituire, promuovere ed organizzare concorsi ed iniziative analoghe al fine di incentivare e promuovere lo studio e la ricerca relativa alle attività ed alle finalità della fondazione;
- svolgere attività di comunicazione in qualsiasi forma delle attività e delle iniziative della fondazione.

La fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art.6 D.Lgs. 112/2017 e relative disposizioni di attuazione.

Per raggiungere tale scopo la fondazione potrà sensibilizzare altresì l'opinione pubblica, anche mediante la raccolta di fondi da destinare alla realizzazione delle attività istituzionali, e potrà operare, sia assumendo essa stessa iniziative nei campi suddetti, sia operando in collaborazione o partecipazione con Enti e/o organizzazioni (pubbliche e/o private) che si propongono fini analoghi o complementari, nonché fornire a tali soggetti, mezzi patrimoniali, finanziari, organizzativi ed altri servizi necessari al raggiungimento, alla promozione e allo sviluppo di tali scopi.

#### Art. 4) Durata

La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

#### Art. 5) Mezzi – Patrimonio

Il fondo permanente di dotazione della Fondazione è pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Il patrimonio della Fondazione è alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano l'intento di favorire la fondazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché per l'attribuzione delle borse di studio, dei premi e per sostenere le spese relative all'organizzazione dei concorsi e delle iniziative di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

# Art. 6) Organi

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente:
- uno o più Vice Presidenti, se nominati;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale, se nominato.

Delle riunioni deve essere redatto un verbale trascritto su un apposito libro delle adunanze di ciascun organo.

# Art. 7) Consiglio Direttivo

La fondazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove componenti; si applica l'articolo 2382 C.C.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino a revoca dell'Autorità Governativa, decadenza o dimissioni.

Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, che restano in carica fino a revoca o dimissioni.

Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie competenze a uno o più consiglieri delegati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, a mezzo invito, anche verbale, comunicato ai consiglieri, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza degli intervenuti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri e di tutti i componenti dell'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in teleconferenza ovvero in audio e/o video conferenza a condizione che sia consentito a tutti gli intervenuti di identificarsi reciprocamente, di seguire la discussione e prendervi parte, di trasmettere e ricevere documentazione e votare; in tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

Qualora per qualsiasi causa (morte, decadenza, revoca o dimissioni), nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio nomina mediante cooptazione i nuovi componenti, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

#### Art. 8) Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o

impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato. In caso di impedimento del Vice Presidente, il Presidente sarà sostituito dal componente più anziano d'età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad un altro membro del Consiglio Direttivo o ad eventuali procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

# Art. 9) Organo di controllo

Il Consiglio Direttivo nomina l'Organo di controllo, composto da uno ovvero da tre componenti.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo resta in carica per cinque esercizi.

I componenti sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida approvate dalle Autorità competenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 10 del presente Statuto, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti hanno facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

#### Art. 10) - Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Statuto, deve essere nominato un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando vengono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.100.000 (un milione centomila);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 2.200.000 (due milioni duecentomila);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità. Tale obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

#### Art. 11) Rimborso spese

Le cariche ricoperte negli Organi della fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese entro i limiti fissati da apposito regolamento

non eccedente la misura fissata dalla normativa vigente per i volontari degli enti del terzo settore.

# Art. 12) Dipartimenti di volontariato

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituiti Dipartimenti di volontariato, che operano come modelli organizzativi multidisciplinari, comprendenti le specializzazioni necessarie all'espletamento delle attività della fondazione.

#### Art. 13) Comitati tecnico-scientifici

Il Consiglio Direttivo può istituire uno o più Comitati tecnico-scientifici con i compiti di elaborare studi e proposte, nonché di formulare pareri, in merito ai diversi campi di attività della fondazione.

Al Presidente compete l'avvio della procedura per la nomina, inclusa l'eventuale sostituzione o integrazione che si rendesse necessaria, e l'insediamento dei Comitati, nonché la possibilità di convocarli direttamente.

Ove non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo, ciascun Comitato nomina tra i componenti un Coordinatore, il quale convoca, presiede e regola le riunioni.

#### Art. 14) Regolamenti

Con regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo possono essere emanate, se necessarie, le disposizioni di attuazione del presente Statuto.

#### Art. 15) Esercizio finanziario – Bilancio

Ogni esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Per ciascun esercizio deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; il bilancio deve essere redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) aprile, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 (trenta) giugno, dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000 (duecentoventimila) Euro.

Il bilancio d'esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro il bilancio d'esercizio, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché pubblicato nel proprio sito internet.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori ad Euro 100.000 (centomila) annui devono in ogni caso

essere pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della fondazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Alla fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della fondazione stessa.

# Art. 16) Devoluzione del patrimonio

Verificandosi le circostanze per le quali si addivenga, per qualunque causa, allo scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore avente le medesime finalità, indicato dal Consiglio Direttivo, previo parere dell'Autorità competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 45, primo comma, del D.Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere di cui sopra sono nulli.

# Art. 17) Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applica la normativa in materia di fondazioni contenuta nel codice civile, nonché quella in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs n. 117/2017 in quanto compatibile.